

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' NR. 15 DD. 21/08/2020 L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 09,00 nella sede della Comunità di Cavalese, con l'assistenza del Segretario della Comunità dott. Emanuela Bez, il Presidente della Comunità territoriale della val di Fiemme, Giovanni Zanon, ha adottato il presente DECRETO sull'oggetto suindicato.	OGGETTO: Emergenza CoVid-19. Provvedimenti conseguenti. Parziale rettifica proprio precedente decreto 5/2020 ▪ Pubblicato all'albo della Comunità per dieci (10) giorni consecutivi dal 21/08/2020 ▪ Esecutivo dal 21/08/2020 Il Segretario generale dott. Emanuela Bez
---	---

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Visti e richiamati:

- La Delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da corona virus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; -
- Il Decreto Legge 30.07.2020 nr. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha prorogato al 31 ottobre 2020 lo stato di emergenza;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi dall'1 al 17 marzo relativi alle misure adottate per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 contenente - Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, c.d. "Cura Italia" che all'art. 87, commi 1 e 2) prevede espressamente che le PPAA devono limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11/04/2020, che ha disposto la reiterazione delle suddette misure fino al 03 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 24/04/2020;
- la direttiva 3/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione dd. 04 maggio 2020.

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 1 del 12/03/2020, con il quale sono state individuate le attività indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti dell'ente e le modalità operative di gestione della fase 1 dell'emergenza.

Richiamato inoltre il proprio precedente Decreto n. 5 del 19/05/2020, con il quale sono state dettate misure organizzative interne all'ente in concomitanza con l'avvio della c.d. "Fase 2", disposte con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020, e progressivamente in maniera più ampia dal 4 Maggio e dal 18 maggio in poi, ed oggetto di regolamentazione con la direttiva 3/2020 della Funzione pubblica.

Richiamato l'art. 263 della L. 77/2020 della L. 77/2020 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Rilancio"), ai sensi del quale:

*«1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, **applicando il lavoro agile**, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, **al 50 per cento del personale impiegato** nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto»;*

Vista in tal senso anche la Circolare 3/2020 della Funzione Pubblica dd. 24.07.2020 dove viene inoltre precisato che la presenza del personale nei luoghi di lavoro non sia più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti ed il superamento dell'istituto dell'esenzione dal servizio.

Precisato che sulla base della nuova normativa si intende in parte rivedere il proprio precedente Decreto 5/2020, con riferimento al punto 3 che prevedeva il "rinvio di tutte le riunioni, sopralluoghi, colloqui, ecc.. salvo la loro assoluta indifferibilità per danno irreparabile all'utente viene per ora confermato", dando atto che le mutate condizioni epidemiologiche nella fase attuale e le procedure necessarie per fronteggiare le concrete esigenze dell'utenza impongono una maggiore apertura in tale senso, autorizzando riunioni, sopralluoghi e colloqui – in quanto strettamente necessari e nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione obbligatorie, su valutazione del personale addetto al Servizio Sociale.

Richiamata la L.P. 13 maggio 2020 nr. 3.

Ravvisata la necessità con il presente provvedimento di dare attuazione alle disposizioni succitate. Tutto ciò premesso,

Visto il Capo II del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2 e ss.mm. e di esso in particolare l'art.126, comma 8 e art. 128 del medesimo.

Viste le deliberazioni consiliari n. 3 e n. 4 dd. 07.01.2020 con le quali è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e il bilancio di previsione 2020-2022 e suoi allegati.

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.ii.

Sentito il parere favorevole del Vice Segretario – attualmente con funzioni di Segretario;

Visto lo statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme, e in particolare l'art. 21.

DECRETA

1. a parziale modifica del proprio precedente decreto n. 5/2020:

- sono consentite le riunioni, i sopralluoghi, i colloqui, ecc.. in quanto strettamente necessari e nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione obbligatorie, su valutazione del personale addetto al Servizio Sociale;
- viene confermato in capo ai Responsabili di servizio il compito di adottare forme di rotazione/turnazione dei dipendenti per garantire il presidio di ciascun ufficio, secondo turnistica del personale dipendente, garantendo la presenza in servizio di almeno il 50% del personale addetto;

1. le disposizioni di cui sopra producono effetto dalla sottoscrizione e fino a revoca o modifica in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o provinciale;

2. copia del presente provvedimento viene trasmesso ai dipendenti interessati e pubblicato sul sito internet della Comunità e sull'albo telematico.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

dr. Emanuela Bez

IL PRESIDENTE

Sig. Giovanni Zanon

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.